

Si è completato l'iter dello schema di decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali

# Precompilata, nuovi software

## I tecnici al lavoro per adeguare i sistemi informatici

DI FABIO GIORDANO

**E**oramai giunto al termine l'iter dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, che introduce, dal prossimo anno, la possibilità per i contribuenti persone fisiche di ricevere la dichiarazione precompilata predisposta direttamente dall'Agenzia delle entrate (di seguito AdE). La palla passa ora ai tecnici che stanno già valutando i risvolti che tutto ciò comporterà a livello di adeguamento dei sistemi informatici e predisposizione dei nuovi software, sia per quanto riguarda Sogei che dovrà a tutti gli effetti «confezionarla» integrando tra di loro tutti i dati a disposizione dell'anagrafe tributaria, sia da parte delle software house che forniscono i sistemi informativi ai Caf, ai professionisti e ai sostituti di imposta che dovranno acquisirla nelle proprie procedure.

**Modalità di compilazione della dichiarazione.** Dovrebbero essere in ogni caso confermate le preesistenti modalità di compilazione e di trasmissione della dichiarazione dei redditi finora utilizzate dal contribuente, per cui questi potrà continuare a compilare il modello 730 oppure l'Unico Pf, senza tener conto in nessun modo della dichiarazione precompilata. In pratica l'utilizzo della dichiarazione precompilata si configurerà come un'ulteriore opzione a disposizione del contribuente, che non andrà a sostituire le attuali modalità dichiarative, ma vi si affiancherà. L'AdE predisporrà la dichiarazione precompilata solo per i contribuenti per i quali riuscirà a disporre dei dati sufficienti per poterla elaborare, in linea di principio solo qualora sia stato presentato lo scorso anno il modello 730 (o Unico Pf) e risulterà altresì inviata telematicamente dal sostituto di imposta la nuova Certificazione unica 2015 (ex Cud) entro il 07/03/2015.

La dichiarazione precompilata potrà:

- essere accettata senza variazioni;
- essere variata con corre-

zioni che non incidono sulla determinazione dei singoli tributi;

- essere modificata in modo completo con correzioni che incidono sulla determinazione dei tributi.

**Modalità di accesso alla dichiarazione precompilata.** Il contribuente potrà fruire della dichiarazione precompilata in vari modi:

- tramite il sostituto di imposta, il Caf o il professionista a cui chiede l'assistenza fiscale: in questo caso dovrà anche compilare un modulo di autorizzazione predisposto dall'AdE, che sarà trasmesso all'AdE (tramite Entratel) dal soggetto che presta l'assistenza fiscale;

- direttamente tramite accesso al portale FiscOnline con le apposite credenziali: in questo caso il contribuente potrà consultare la dichiarazione, nonché integrarla e stamparla. Sono allo studio anche alte ipotesi di accesso diretto utilizzando, ad esempio, il portale dell'home banking fornito dagli istituti bancari convenzionati ai propri correntisti.

La dichiarazione precompilata sarà in ogni caso resa disponibile sul portale Entratel/FiscOnline a partire dal 15/04/2015. Qualora il contribuente scelga di avvalersi dell'assistenza fiscale è importante sapere che tra l'invio del modulo di autorizzazione e la disponibilità della dichiarazione inizialmente ci vorranno alcuni giorni e poi a regime comunque alcune ore.

Nel Cassetto fiscale del contribuente verrà comunque

tracciato ogni accesso alla dichiarazione precompilata, con l'indicazione del soggetto che ha eseguito l'operazione.

**Modalità di presentazione e apposizione del visto di conformità.** La presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche comporta:

- in caso di assistenza fiscale prestata dal Caf o dal professionista (cosiddetta assistenza indiretta), l'obbligo da parte di questi di apposizione del visto di conformità all'intera dichiarazione, quindi su tutti i dati compresi quelli già in origine contenuti nella dichiarazione precompilata, in questo modo anche l'AdE risulterà tutelata da eventuali errori di predisposizione della stessa. È importante segnalare che il soggetto che appone il visto di conformità risponderà non più solo per le sanzioni, ma anche per l'imposta e gli interessi (salvo i casi di esclusione espressamente previsti dalla legge);

- in caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto (cosiddetta assistenza diretta) o di presentazione tramite FiscOnline alla dichiarazione non dovrà mai essere apposto il visto di conformità e la responsabilità sarà in capo al contribuente (così come avviene nel caso di compilazione del modello Unico Pf).

Va segnalato che la dichiarazione precompilata con ogni probabilità conterrà anche il prospetto di dettaglio dei dati ivi contenuti. Questo sia per una maggiore trasparenza nei confronti del contribuente, sia perché, per effetto

dell'obbligo di apposizione del visto di conformità da parte dei Caf e dei professionisti anche sui dati già contenuti sulla dichiarazione precompilata, tali soggetti hanno necessità di avere un riscontro analitico della composizione dei righe. In pratica, nel caso, per esempio, di spese mediche per 1.000,00 euro (per comodità, al lordo della franchigia) esposte nel rigo E1, nel file Xml sarà contenuto anche il dettaglio delle stesse (per esempio una spesa dentistica di 800,00 euro e dieci spese per medicinali da 20,00 euro), ciascuna di esse sarà dettagliata con l'indicazione del C.F. del soggetto da cui è stata erogata la prestazione. Sul tema Assosoftware ha richiesto che venga predisposto, già da subito, il tracciato 730/2014 (redditi 2013) già integrato con i dati dei dettagli delle spese, in modo che le software house possano iniziare a lavorare su tale tracciato al più presto.

**Tempistiche.** Le tempistiche saranno le seguenti:

- trasmissione della Certificazione unica 2015 (ex Cud) da parte dei sostituti di imposta entro il 07/03/2015 (cui si aggiungono 5 giorni ulteriori senza l'applicazione di sanzioni);

- dichiarazione precompilata resa disponibile dall'AdE a partire dal 15/04/2015;

- attività di assistenza fiscale da concludersi entro la data unificata del 7/07/2015;

- trasmissione dei 730 all'AdE tramite Entratel entro la medesima data del 07/07/2015.

Nessuna indicazione sulla tempistica dell'invio telematico della modulistica di richiesta della dichiarazione precompilata da parte dei soggetti che prestano assistenza fiscale, che presumibilmente potrà avvenire già a partire dal mese di marzo.

**Impatti a livello di applicativi gestionali.** Le procedure informatiche in uso ai sostituti, ai Caf e ai professionisti dovranno necessariamente essere implementate al fine di permettere:

- di acquisire e rendere consultabile la dichiarazione precompilata, in modo da renderne possibile l'accettazione integrale e l'invio telematico all'AdE tramite Entratel, esattamente nel formato originario;

- di confrontare i dati della dichiarazione precompilata con quelli presenti sui propri sistemi informativi;

- di rendere acquisibile la dichiarazione precompilata qualora si tratti di un nuovo contribuente, assente sui propri sistemi informativi.

Chiaramente rientra nella sfera competitiva di ciascuna software house rendere disponibili le suddette funzioni, o anche solo alcune di esse. La difficoltà tecnica sarà comunque quella di poter gestire «contemporaneamente» due diverse dichiarazioni, quella generata a partire dai dati già memorizzati sui sistemi informativi in relazione all'annualità precedente e la dichiarazione precompilata, e di far scegliere l'operatore i dati dell'una o dell'altra, in tutto o in parte.

## Nota integrativa Xbrl, difficile partire nel 2015

L'adozione del formato elettronico Xbrl anche per la Nota integrativa (di seguito N.I.), previsto dal prossimo anno per i bilanci chiusi a partire dal 31/12/2014, se da una parte costituisce il giusto completamento dell'iter avviatosi dal 2010 relativamente ai prospetti contabili, dall'altra comporta delle importanti criticità che, come Assosoftware, riteniamo opportuno segnalare. L'impostazione adottata dagli estensori della Tassonomia, infatti, innova totalmente la successione logica del contenuto del documento: si abbandona lo schema dettato dall'art. 2427 C.C., per adottare una successione degli argomenti ordinata in base alla struttura degli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico. Per esempio, se fino a oggi era consueto che le prime tabelle dessero conto dei movimenti delle immobilizzazioni, la nuova Tassonomia esordisce con gli oneri finanziari capitalizzati, seguiti dalla variazione dei crediti v/soci per versamenti ancora dovuti e dalle operazioni di locazione finanziaria.

Ciò richiederà anche una radicale revisione delle abitudini consolidate da

parte dei redattori del bilancio d'esercizio, ai quali sarà richiesto uno sforzo di flessibilità per abbandonare gli schemi acquisiti e adeguarsi alla logica della Tassonomia. Inoltre, posto che le tabelle attualmente contemplate dalla Tassonomia Xbrl sono circoscritte al dettato letterale del C.C. ed esulano dai Principi contabili nazionali (Oic), ne consegue che tutte le informazioni, descrittive e/o tabellari, raccomandate dai principi contabili saranno inserite esclusivamente nelle parti testuali della Tassonomia.

La situazione a oggi è piuttosto critica in quanto, nonostante la sperimentazione effettuata da Infocamere lo scorso anno, senza che fosse però davvero possibile per le software house già allora parteciparvi per la mancanza di una Tassonomia sufficientemente stabile, ancora oggi la Tassonomia disponibile contiene errori tali da impedire, di fatto, lo sviluppo delle procedure. Ciò anche in virtù del fatto che dal punto di vista tecnico gli estensori della Tassonomia hanno scelto un approccio «relazionale» tra le tabelle che rende necessaria la disponibilità di una Tas-

sonomia perfetta ed esente da ogni imperfezione per poter sviluppare i software. La mancanza ad oggi di una Tassonomia completa (Oic) e definitiva (in quanto sono ancora presenti numerose incongruenze e anomalie), nonché l'assenza a tutt'oggi di un'informazione distribuita sugli addetti ai lavori, non permettono la predisposizione degli strumenti necessari per affrontare l'adempimento con la necessaria serenità e qualità, già a partire da gennaio 2015. Ciò premesso, come Assosoftware, consci dell'impegno profuso da tutti e dell'importanza per il paese di intraprendere questo importante percorso di innovazione sulla comunicazione dei dati di bilancio, riteniamo che l'obbligo possa e debba essere introdotto se saranno risolte velocemente tutte le incongruenze e le anomalie ora presenti e se sarà pubblicata una Tassonomia completa e definitiva entro la data limite del 31/10/2014, diversamente chiediamo che anche il 2015 rimanga un anno di sperimentazione e di affinamento dei nuovi strumenti.

Roberto Bellini  
direttore generale Assosoftware

Questa pagina è realizzata in collaborazione con



**ASSOSOFTWARE**  
Associazione e ricerca e  
promozione di software  
gestionali e fiscali

 **CONSOB**

www.assosoftware.it - info@assosoftware.it